

N. R.G. 4686/2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Bernardi ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4686/2007

IL CASO.it

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione**

Con atto di citazione notificato in data 30-10-2007 C. M. (nato ad A. il 24-7-1960) esponeva 1) che il giorno 23-9-2006, verso le ore 10.10, percorreva in sella al proprio velocipede la pista ciclabile che da Peschiera sul Garda conduce a Mantova; 2) che, giunto nei pressi della città di Goito e mentre procedeva in fila dietro ad altri cicloamatori, veniva superato da un gruppo di ciclisti con biciclette da corsa; 3) che il ciclista M. F., in sella alla propria bicicletta, lo affiancava e lo urtava accidentalmente provocandone la caduta; 4) che il M. aveva ammesso la propria responsabilità e comunicato i dati della compagnia assicuratrice della società ciclistica di appartenenza; 5) che, in conseguenza dell'incidente, egli aveva subito lesioni personali e danni materiali: alla stregua di tali premesse l'istante, assumendo che la responsabilità per quanto

occorso doveva ascrivere alla esclusiva responsabilità del M., ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni sia patrimoniali (per danneggiamento del velocipede, per spese mediche anche da sostenersi in futuro) che non patrimoniali (anche per danno esistenziale) oltre che al rimborso delle spese legali stragiudiziali secondo l'analitico prospetto contenuto nell'atto introduttivo.

Si costituiva M. F. il quale deduceva 6) di avere in effetti sorpassato l'attore in bicicletta e che, tuttavia, egli aveva preannunciato a gran voce tale manovra nel corso della quale il proprio fianco destro era venuto a contatto con il lato sinistro del manubrio del C. che perdeva il controllo del velocipede e cadeva a terra; 7) che nessuna responsabilità gli poteva essere addebitata per quanto occorso; 8) che, in ogni caso, la quantificazione del danno doveva ritenersi eccessiva; 9) che i tesserati della Federazione Ciclistica Italiana godevano per l'anno 2006 di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per effetto di convenzione stipulata tra la Federazione e la società Sportass cui il sinistro veniva denunciato tramite la Ara s.r.l.; 10) che con decreto legge 1-10-2007 n. 159 era stata disposta la soppressione della Sportass ed era stato previsto che l'I.N.A.I.L. subentrasse in tutti i rapporti pendenti attivi e passivi relativi al ramo assicurativo, ente che pertanto avrebbe dovuto manlevarlo in caso di riconosciuta responsabilità: alla stregua di tali osservazioni il convenuto chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa l'I.N.A.I.L. onde essere garantito in caso di soccombenza e, nel merito, instava per il rigetto della domanda.

Autorizzata dal G.I. la chiamata in causa dell'I.N.A.I.L., tale ente si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di manleva evidenziando che il d.l. 159/2007 (convertito con legge 29-11-2007

n. 222) prevedeva che, con successivi decreti ministeriali, avrebbero dovuto essere definite le modalità di attuazione del trasferimento delle competenze in ordine alla copertura assicurativa ciò che tuttavia non era mai avvenuto sicchè il trasferimento della titolarità delle posizioni attive e passive non era divenuto efficace. Nel merito la difesa dell'ente chiedeva il rigetto della domanda assumendo che in ogni caso al convenuto non poteva attribuirsi l'intera responsabilità per quanto accaduto ed inoltre che il danno era stato quantificato in misura eccessiva.

Assunta la prova orale ed espletata consulenza tecnica affidata al dott. V. V., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.

In ordine alla dinamica del sinistro va osservato che non è contestato che esso si sia determinato in occasione della manovra di sorpasso operata dal M. con il proprio velocipede (veicolo soggetto alla disciplina di cui al d. lgs. 285/1992: v. artt. 1, 46 e 50) che stava procedendo da tergo (nella stessa direzione di marcia). Va poi rilevato che i testi G. M. e G. M. hanno riferito che il C. viaggiava appaiato con un altro ciclista e che il teste R. O. ha riferito che la ciclabile era larga un paio di metri e che, pur potendo marciare affiancate tre biciclette, il M. aveva a disposizione poco spazio per eseguire il sorpasso.

Va aggiunto che i testi M. e G. hanno riferito che il M. avrebbe preavvertito del sorpasso e che il C. si sarebbe leggermente spostato sulla sinistra.

Tali essendo le modalità di verifica del fatto deve ritenersi che il convenuto abbia violato il disposto di cui all'art. 148 co. 2 d. lgs.

CASO.it

285/1992 per avere intrapreso la manovra in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza atteso che lo stretto spazio a disposizione derivante dal fatto che il C. viaggiava affiancato ad altro ciclista e la intrinseca instabilità dei mezzi condotti rendeva la manovra di sorpasso assai pericolosa.

Quanto all'attore deve essergli rimproverato sia di avere marciato, fuori dal centro abitato, affiancato ad altro ciclista in violazione del disposto di cui all'art. 181 co. 1 lgs. 285/1992 sia di essersi spostato a sinistra senza avere tempestivamente avvisato della manovra e, quindi, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 154 co. 1 lett. b del d. lgs. 285/1992 sia dell'art. 377 del d.p.r. 495/1992 pur dopo che da tergo era stato preannunciato il sorpasso.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve ritenersi che il C. ed il M. abbiano pari responsabilità per quanto accaduto avendo le loro concomitanti condotte imprudenti reso inevitabile il sinistro.

Prima di procedere alla quantificazione del danno occorre esaminare la posizione dell'I.N.A.I.L. che, in sede di comparsa di risposta, ha negato la propria titolarità passiva pur non avendo riproposto siffatto argomento negli scritti conclusionali.


Tale eccezione non è fondata atteso che l'art. 28 del d.l. 159/2007 dispone che l'ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con r.d. 16-10-1934 n. 2047 è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, che, con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'I.N.A.I.L. subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo (per quelli di natura previdenziale è stato invece previsto dal decreto in esame il subentro dell'I.N.P.S.) che, con successivi decreti ministeriali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del

personale e dei beni mobili e immobili all'I.N.A.I.L., nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'I.N.A.I.L. nei rapporti pendenti ed infine che sono stanziati a favore dell'I.N.A.I.L. vari fondi anche per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS: tali disposizioni rendono evidente che il trasferimento dei rapporti attivi e passivi è divenuto efficace sin dal momento della soppressione dell'ente "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS) mentre i decreti attuativi erano previsti per

disciplinare le modalità operative della successione fra enti senza però incidere sulla immediata operatività del fenomeno successorio e, d'altro canto, non può andare sottaciuto che in tal senso si sia da tempo orientato l'I.N.P.S. interessato dalla medesima normativa (si vedano in proposito le circolari del 20-3-2008 n. 37 e 2-12-2009 n.

120): da quanto precede deriva che l'I.N.A.I.L. è tenuto a garantire il convenuto per quanto costui dovrà sborsare in favore dell'attore in dipendenza del presente giudizio per capitale, interessi e spese salva una modesta riduzione in applicazione della franchigia contrattualmente prevista come più sotto specificato.

In ordine alla determinazione del danno va osservato che il c.t.u. (le cui conclusioni meritano piena adesione in quanto formulate a seguito di analitiche indagini condotte nel contraddittorio anche tecnico con le parti e che non hanno costituito oggetto di specifiche censure) ha riscontrato che, per effetto dell'incidente, l'attore ebbe a riportare una frattura del trachite dell'omero sinistro ed una lesione del tendine del muscolo sovra spinato della spalla sinistra residuando una inabilità temporanea totale di giorni 40, una inabilità temporanea parziale di giorni 80 al 50% e di ulteriori giorni 107 al 25% nonché



un danno biologico permanente stimato nella misura del 10%, senza pregiudizio alla capacità lavorativa specifica.

Facendo applicazione delle c.d. tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2009 (che tengono conto dell'orientamento espresso da Cass. S.U. 11-11-2008 n. 26972) il danno non patrimoniale permanente, individualizzato in ragione della natura e gravità delle lesioni, della durata dei ricoveri ospedalieri e delle cure nonché dell'età dell'infortunato, viene determinato in euro 18.569,12 e quello temporaneo in euro 3.840,00 (96x40) per invalidità temporanea totale, in euro 3.840,00 in relazione al primo periodo di inabilità temporanea (48x80), in euro 2.568,00 per il secondo periodo di i.t.p. (24x107) ottenendosi così il totale di euro 28.817,12: a tale importo va aggiunta una ulteriore somma pari al 5% rispetto alla determinazione tabellare onde consentire l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale in ragione della intensità delle sofferenze morali patite e della temporanea interruzione dello svolgimento di attività sportiva così ottenendosi la somma di € 30.257,97 in valori al momento del fatto.

Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno esistenziale (cfr. Cass. S.U. 11-11-2008 n. 26972).

Vanno inoltre riconosciute in quanto documentate e valutate come congrue dal c.t.u. le spese mediche pari ad € 1.289,00; non può invece riconoscersi alcunché a titolo di spese mediche future non essendo stata provata la necessità di doverle affrontare.

Vanno inoltre riconosciute in quanto documentate e non specificamente contestate le spese di riparazione del velocipede pari ad € 150,80: a tale proposito va però specificato che, in relazione a tale voce, non opera la garanzia dell'I.N.A.I.L. in virtù della clausola

di franchigia contenuta nell'art. 11 della convenzione a suo tempo intervenuta fra la Sportass e la Federazione Ciclistica Italiana.

Il totale così ottenuto pari ad € 31.697,77 con riguardo al convenuto e ad € 31.546,97 in relazione alla posizione dell'I.N.A.I.L. (la franchigia va infatti decurtata dall'ammontare del danno come risultante all'epoca del sinistro: cfr. Cass. 27-6-1984 n. 3777), ridotto per effetto del riconosciuto concorso di colpa, ad euro, rispettivamente, 15.848,88 e 15.773,48 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat ex art. 150 disp. att. c.p.c. e maggiorato degli

interessi legali conteggiati sulla somma rivalutata anno per anno a far data dal sinistro sino alla data della presente sentenza, corrisponde ad € 17.659,23 e ad € 17.575,21 importi cui debbono aggiungersi gli interessi legali da tale momento sino al saldo definitivo.

Quanto alle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale va rammentato che il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali e che se, invece, la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali: in considerazione del fatto la presente vertenza viene definita in via giudiziale e che non è provato che l'attore abbia effettuato esborsi per le prestazioni anteriori all'instaurazione del giudizio, ne deriva che la liquidazione delle spese deve avvenire secondo le specificazioni di cui alla legge 13 giugno 1942 n. 794 ed alla tariffa allegata ai decreti ministeriali

sulla determinazione degli onorari spettanti agli avvocati (cfr. su tali profili Cass. 2-2-2006 n. 2275; Cass. 31-5-2005 n. 11606) e viene riconosciuta in sede di determinazione delle complessive spese di giudizio.

In considerazione della parziale reciproca soccombenza vanno compensate nella misura della metà le spese di lite, liquidate come da dispositivo e tenuto conto dei valori in concreto riconosciuti, nei rapporti fra l'attore ed il convenuto mentre in quelli fra il convenuto e l'I.N.A.I.L. esse debbono fare carico interamente a quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara che il sinistro è stato cagionato dalla concorrente e paritaria condotta colposa di C. M. e di M. F.;
- condanna M. F. a pagare all'attore la somma di € 17.659,23 oltre agli interessi legali su tale somma dalla data della sentenza sino al saldo definitivo;
- condanna parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite (comprese quelle relative alla fase stragiudiziale) compensandole nella misura della metà e, per l'effetto, liquidandole in € 1.187,85 per spese, € 1.600,00 per diritti, € 2.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali;
- condanna l'I.N.A.I.L. a tenere indenne M. F. per l'importo riconosciuto di spettanza dell'attore in dipendenza del presente giudizio a titolo di capitale e interessi sino a concorrenza di € 17.575,21 nonché di rimborso delle spese di lite;
- condanna l'I.N.A.I.L. a rimborsare al convenuto le spese di lite liquidandole in € 75,60 per spese, € 2.000,00 per diritti, € 3.200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Mantova, 17 gennaio 2012.

Il Giudice
dott. Mauro Bernardi

II CASO.it